



**Città di Acireale
Corpo Polizia Municipale**

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE:

Capitolo 1 – PRINCIPI

- Art. 1 – Profili istituzionali
- Art. 2 – Principi e finalità
- Art. 3 – Competenze del Sindaco
- Art. 4 – Consulta Comunale per i problemi e la convivenza con gli animali
- Art. 5 – Ufficio per i diritti degli Animali

Capitolo 2 – DEFINIZIONI

- Art. 6 - Definizioni
- Art. 7 - Ambito di applicazione
- Art. 8 – Esclusioni
- Art. 9 – Associazioni protezionistiche ed enti di protezione animale

Capitolo 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 10 – Detenzione degli animali
- Art. 11 – Maltrattamento di animali
- Art. 12 – Animali randagi
- Art. 13 – Animali da compagnia
- Art. 14 – Animali pericolosi
- Art. 15 – Cattura detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 16 – Abbandono di animali
- Art. 17 – Avvelenamento di animali
- Art. 18 – Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli
- Art. 19 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Art. 20 – Divieto di accattonaggio con animali

Art. 21 – Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio
Art. 22 – Esposizioni di animali
Art. 23 – Spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali
Art. 24 – Obbligo della raccolta degli escrementi
Art. 25 – Inumazione di animali
Art. 26 – Attività motoria e rapporti sociali
Art. 27 – Divieto di detenzione a catena
Art. 28 – Guinzaglio e museruola
Art. 29 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
Art. 30 – Aree e percorsi destinati ai cani
Art. 31 – Accesso negli esercizi pubblici
Art. 32 – Anagrafe canina

Capitolo 4 – GATTI

Art. 33 – Definizione
Art. 34 – Proprietà dei gatti liberi
Art. 35 – Compiti dell’Azienda Sanitaria Provinciale
Art. 36 - Cura delle colonie feline
Art. 37 – Detenzione dei gatti di proprietà

Capitolo 5 – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 38 – Modalità di detenzione

Capitolo 6 – AVIFAUNA

Art. 39 – Detenzione e tutela dell'avifauna
Art. 40 – Controllo dei colombi liberi urbani

Capitolo 7 - ANIMALI ACQUATICI

Art. 41 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

Capitolo 8 – EQUINI

Art. 42 – Modalità di detenzione

Capitolo 9 – PROTEZIONE DEGLI ANIMALI PER FINI SCIENTIFICI E TERAPEUTICI

Art. 43 – Protezione degli animali per fini scientifici e terapeutici

Capitolo 10 – PET THERAPY

Art. 44 – Attività curative umane con impiego di animali

Capitolo 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 – Sanzioni

Art. 46 – Definizione delle sanzioni

Art. 47 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni

Art. 48 – Vigilanza

Art. 49 – Danni al patrimonio pubblico

Art. 50 – Collaborazione con associazioni

Art. 51 – Incompatibilità e abrogazione di norme

CAPITOLO 1

PRINCIPI

Articolo 1

Profili istituzionali

Il comune di Acireale, nell'ambito dei principi e delle linee guida previsti dalla normativa nazionale e della regione siciliana, dal proprio statuto e dai regolamenti comunali:

- a) sostiene ed incoraggia nel territorio la presenza e la cura degli animali, quale elemento essenziale dell'ambiente;
- b) riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e può adottare provvedimenti per la loro tutela;
- c) individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi;
- d) promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali al fine di favorire la corretta convivenza tra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Articolo 2

Principi e finalità

Il comune di Acireale recepisce la carta dei Diritti degli Animali, proclamata dall'UNESCO il 15 ottobre 1978, in occasione dell'anno internazionale dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.

La comunità di Acireale identifica nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

Il comune di Acireale riconosce la facoltà di ogni cittadino di provvedere, anche in forma associata, alle attività connesse alla cura degli animali, al fine di promuovere nel sistema educativo dell'intera popolazione , e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza con gli stessi.

Il comune di Acireale sostiene e regolamenta la salvaguardia degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso gli stessi, i maltrattamenti ed il loro abbandono e riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali. A tal fine promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.

Il comune di Acireale allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le strutture ricettive convenzionate, organizza e promuove campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

Articolo 3 *Competenze del Sindaco*

Il Sindaco, sulla base del dettato dell'art. 826 del c.c., esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, in particolare:

- a) in applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale;
- b) nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di tutela verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili e nocive, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune;
- c) riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie;
- d) nel rispetto della Legge 281/91, e successive modifiche ed integrazioni, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono e si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali;
- e) provvede alla vigilanza ed il controllo sugli adempimenti di propria competenza previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000 n.15, nonché dalle specifiche norme di tutela del benessere degli animali, con personale adeguatamente formato e motivato.

In base al D.P.R. 31 marzo 1979, al Sindaco spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali da affezione, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Le norme del presente regolamento potranno essere temporaneamente modificate dal Sindaco, per comprovati motivi d'urgenza, mediante l'adozione di specifiche ordinanze

Articolo 4 *Consulta Comunale per i problemi e la convivenza con gli animali*

Il comune di Acireale valorizza la tradizione e la cultura animalista della comunità e promuove le forme espressive e tutto ciò che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali. A tal fine, promuove la istituzione di una Consulta Comunale per i problemi e la convivenza con gli animali e la consultazione e collaborazione delle

associazioni animaliste protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio nazionale e locale.

Articolo 5

Ufficio per i diritti degli animali

In ottemperanza alle competenze che la legge Regionale Siciliana del 3 luglio 2000, n. 15, affida ai comuni, al fine di favorire lo sviluppo delle attività in favore degli animali, verrà istituito l'ufficio per i diritti degli animali del comune di Acireale.

Tale ufficio, che dipende funzionalmente dalla Polizia Locale, ha lo scopo di realizzare i seguenti obiettivi:

- 1) coordinare e stimolare l'azione in materia di protezione e tutela degli animali;
- 2) aprire uno sportello informativo per i proprietari di animali domestici, le associazioni di volontariato e i cittadini del nostro comune che necessitano di informazioni sul mondo degli animali, domestici e selvatici;
- 3) proporre azioni di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in merito ai temi legati alla tutela ed al benessere animale, con particolare attenzione ai possessori di animali;
- 4) avviare iniziative istituzionali volte a superare le logiche della sola emergenza igienico-sanitaria, sviluppando, in sinergia con le associazioni animaliste e ambientaliste e altri referenti istituzionali, un piano di interventi preventivi che favoriscano una maggiore conoscenza dell'etologia e della specificità degli animali e attivino servizi sul territorio dedicati al miglioramento e all'agevolazione del rapporto con gli animali;
- 5) procedere al censimento degli animali randagi.
- 6) promozione ed organizzazione di iniziative tese a promuovere la cultura del rispetto della dignità degli animali con iniziative educative presso le scuole e con l'articolazione di campagne animaliste a tema;
- 7) fornire supporto tecnico al Comune per lo studio ed elaborazione di norme locali finalizzate alla salvaguardia delle popolazioni animali (domestici e selvatici) presenti sul territorio comunale in linea con le leggi vigenti;
- 8) promozione di forme di collaborazione per definire azioni coordinate di controllo con Forze dell'Ordine, Guardie Zoofile, ASP 3 CT, comuni limitrofi ed Associazioni animaliste volontarie finalizzate a prevenire e debellare qualsiasi forma di maltrattamento degli animali;
- 9) fornire parere tecnico in merito al rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di fiere o manifestazioni sul territorio comunale in cui sia prevista la presenza o l'utilizzo di animali di qualsiasi specie, compresi i circhi;

- 10) ricevere segnalazioni relative a cani/gatti girovaghi, feriti o maltrattati;
- 11) promozione e supervisione della realizzazione di un canile/rifugio gestito possibilmente da associazioni animalista.

CAPITOLO 2

DEFINIZIONI

Articolo 6

Definizioni

La definizione generica di animale, quando non trova precisa specificazione, abbraccia tutte le specie e razze di animali da affezione cui ha riguardo la Legge 14/08/1991, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati presenti sul suolo comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà, eccetto, le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, il cui prelievo è regolato dalle leggi vigenti e, quindi, ricadenti nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come previsto dall'art. 826 del Codice Civile e degli artt. 1 e 2 della Legge 11/02/1992, n. 157.

La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche e/o comunque vaganti, di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n.157.

Nel presente Regolamento vengono, per brevità, utilizzate le seguenti denominazioni:

- a) "Animale da compagnia": è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da Pet-Therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
- b) "Albo Regionale Volontariato": è l'albo al quale sono iscritte le associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato che svolgono attività dirette alla prevenzione del randagismo e al benessere degli animali, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 15/2000;
- c) "Servizio Veterinario": è il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale;
- d) "Ufficio Diritti Animali" è l'ufficio del Comune preposto alla tutela dei diritti degli animali;
- e) "Proprietario": è colui che possiede, a qualsiasi titolo, l'animale anche come detentore temporaneo.

- f) "Gatto libero": è il gatto che vive in libertà, spesso assieme ad altri gatti;
- g) "Colonia felina": è il gruppo di gatti liberi, in numero non inferiore a 3, che frequentano abitualmente lo stesso luogo aperto al pubblico;
- h) "Organi di vigilanza": sono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e le guardie zoofile munite di decreto prefettizio;
- i) "Attività commerciali": sono le attività svolte in strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia i negozi di vendita animali ed i depositi, le pensioni per animali, il trasporto e la vendita ambulante, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private;
- l) "Allevamento di animali da compagnia": per quanto riguarda cani e gatti, è la loro detenzione, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

Articolo 7

Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio comunale.

Articolo 8

Esclusioni

Il presente Regolamento non si applica a:

- a) alla detenzione di animali del genere zootecnico anche se detenuti per motivi ludici o sportivi;
- b) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali autorizzati a scopo di commercio, di produzione di alimenti o di ripopolamento da reddito o ad esso connesse (allevamenti zootecnici industriali e rurali);
- c) le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo trova specifica disciplina in disposizioni normative nazionali e regionali, in particolare concernenti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) la detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- e) catture di animali secondo programmi di contenimento di alcune specie o di trasferimento a scopo di ripopolamento;
- f) disinfezione per il controllo di insetti e acari nocivi ad opera di enti pubblici (secondo programmi prestabiliti o secondo necessità) o da privati (negli spazi di proprietà ed in base a proprie esigenze).

Articolo 9

Associazioni protezionistiche ed enti di protezione animale

Gli Enti, gli Ordini professionali e le Associazioni protezionistiche ed animaliste, sia quelle iscritte all'Albo regionale che quelle non iscritte all'Albo regionale ma riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, collaborano con il comune per sviluppare il benessere della popolazione degli animali urbanizzati ed i rapporti fra uomo ed animale, nel rispetto delle normative vigenti.

Il comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, nell'ambito dello stanziamento del bilancio.

Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla legge 14.08.1991, n. 281, e dalla legge regionale 03.07.2000 n.15, il Comune può provvedere direttamente o in convenzione con enti privati o associazioni protezionistiche o animalistiche, iscritte all'Albo regionale.

CAPITOLO 3 **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 10

Detenzione degli animali

Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni sua azione.

I proprietari di animali, o detentori a qualsiasi titolo, dovranno prendersene cura ed alimentarli in funzione dei bisogni della specie e della razza alla quale appartengono, per tutto il ciclo vitale dell'animale e con carattere di continuità.

A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere sempre garantita la condizione di soddisfare le loro principali esigenze, connesse alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto del pubblico decoro, igiene e salute.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno impedirne la fuga e garantirli da aggressioni.

È vietato tenere animali all'esterno, sprovvisti di un riparo adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentato e con il tetto impermeabilizzato, in modo tale da proteggere l'animale dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli. Tale riparo dovrà essere chiuso su tre lati e rialzato da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata schermatura; non dovrà, infine, essere umido, né posto in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. In ogni caso i locali di ricovero dovranno essere aperti all'esterno per il passaggio di illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale dovrà essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

Gli animali di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i

proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.

Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite, viene effettuato, presso i servizi veterinari dell'Azienda Sanitarie provinciale, che provvederanno anche all'iscrizione all'anagrafe canina e all'apposizione del sistema di identificazione mediante microchip.

Il Comune, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 281/91 destina prioritariamente le risorse di cui all'articolo 3, comma 6 della predetta legge, per attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione e provvede altresì con le predette risorse alla realizzazione del canile sanitario ed alla costruzione di rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale. Il Comune attiva di concerto con l'ASP, gli ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione, provvedendo alla gestione e funzionamento degli stessi.

Chiunque adotta o cede cani in modo ricorrente è sottoposto a controllo periodico da parte degli organi di vigilanza.

Chiunque detiene animali ritenuti pericolosi deve adeguarsi alle norme in vigore. Chi detiene animali che creano, durante le ore notturne, grave disturbo della pubblica quiete, ha l'obbligo di custodia, durante le suddette ore, in idonei locali chiusi o all'interno dell'abitazione.

I cani randagi catturati e custoditi presso il canile comunale, così come i gatti liberi, non possono essere soppressi né ceduti per sperimentazione e vivisezione, nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 11 *Maltrattamento di animali*

Al fine di assicurare la tutela dei diritti degli animali, sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) maltrattare o ledere gli animali o compiere azioni in contrasto con le vigenti disposizioni;
- b) mettere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche e rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
- c) tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- d) tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolargli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;

- e) detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure, di uccelli, piccoli roditori, eccezion fatta per gli animali definiti pericolosi, nel limite di non infliggergli sofferenza;
- f) addestrare animali domestici ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica;
- g) addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
- h) esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo;
- i) utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati;
- j) vendere su tutto il territorio comunale animali colorati artificialmente ;
- k) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- l) stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete;
- m) condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione a motore.
- n) separare i cuccioli dalla madre esclusivamente prima dello svezzamento e, nel caso di cani, gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non iscritti all' Anagrafe Canina e identificati con l'inserimento del microchip;
- o) catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento;
- p) intervenire chirurgicamente per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione. Le amputazioni di parti del corpo degli animali sono vietate se motivate da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie;
- q) sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe e per la coda.
- r) colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo;
- s) utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche; è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui alla Legge n. 246/98 ed alle norme CITES e al punto 9) dell'art. 5 del presente regolamento;

- t) usare animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestato da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dagli uffici competenti. Tale dichiarazione deve essere inviata all'ufficio per i diritti animali del comune di Acireale con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata;
- u) potare ed abbattere gli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne i casi di assoluta necessità.

Il Comune si fa portatore del divieto di vendita e dell'uso dei collari elettrici e del rispetto delle disposizioni della Convenzione ETS, n. 125, del Consiglio d'Europa.

Articolo 12 *Animali randagi*

Sono considerati randagi gli animali di specie domestica, di cui alla legge n. 281/91, che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla Legge n. 281/91, è vietato ai cittadini catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo che per fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento per fini sanitari e di soccorso da parte associazioni e/o enti convenzionati per la gestione del canile/gattile municipale o convenzionato.

Articolo 13 *Animali da compagnia*

Gli animali da compagnia, che vivono in libertà, non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è vietato farne commercio o cessione ai fini di sperimentazione.

È fatto obbligo ai proprietari di cani, agli allevatori e detentori di cani a scopo di commercio di iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza. Tali soggetti sono tenuti all'iscrizione entro sessanta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano in possesso e prima che vengano separati dalle madri.

Articolo 14 *Animali pericolosi*

La vigente normativa sugli animali c.d. pericolosi è contenuta nell'art.6 della Legge 7 febbraio 1992, n.150, relativa alla "Convenzione di Washington", come modificato dall'art.5 del D.L. 12 gennaio 1993, n.2, convertito con modificazioni dalla Legge 13 marzo 1993, n.59, e da ultimo modificato nuovamente dall'art.4, comma 13, Legge 9 dicembre 1998, n.426. All'art.6, L.150/92, è vietata la detenzione degli esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi di cui all'elenco del

Decreto sopracitato; chiunque contravviene è punito con le sanzioni penali di cui al comma 5 dello stesso articolo. Tale divieto, tuttavia, non si applica, ex art.4, comma 13, L.426/98, "...a) -omissis -b) nei confronti dei circhi... dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2" della L.150/92, meglio nota come "Commissione scientifica CITES".

La Commissione scientifica CITES, in data 10 maggio 2000, ha emesso il documento di individuazione dei "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" (allegato), già diramato dai competenti Ministeri dell'Ambiente e dell'Interno alle Prefetture ed agli altri Organi competenti.

Ne consegue che, allo stato, nessun circo/spettacolo viaggiante è legittimato alla detenzione di animali pericolosi se non dietro apposita "dichiarazione di idoneità" rilasciata in conformità ai suddetti criteri e, comunque, detenendo gli animali in condizioni non contrastanti con gli stessi.

In riferimento alle disposizioni normative contenute nelle seguenti leggi: n. 150/1992, n. 426/1998, n. 159/2003, n. 213/2003, è vietato a chiunque commerciare e detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi.

Il Prefetto, con provvedimento motivato, può autorizzare in via temporanea la detenzione di tali animali previa verifica, effettuata dal Veterinario Responsabile dell'U.S.L. di competenza, della idoneità delle strutture di detenzione, al fine di garantire il benessere degli animali e la salute e l'incolumità pubblica.

Articolo 15

Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

È fatto divieto di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

Articolo 16

Abbandono di animali

È severamente proibito abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. Chiunque si sia reso protagonista di abbandono animali e/o deferito all'A.G. per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 17 *Avvelenamento di animali*

È proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti avvelenati in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfezione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali, promuovendo metodi che risultino il più possibile istantanei ed indolori.

I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Provinciale, sono tenuti a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza.

Art. 18

Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada (art. 169 D.lgs. n. 285/92), chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

Il conducente deve, comunque, assicurare all'animale l'areazione del veicolo e, in caso di viaggi prolungati, la somministrazione di acqua, cibo e soste.

Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il loro benessere.

Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

I trasporti a fini commerciali devono essere conformi al regolamento C.E. n. 1/2005.

Articolo 19 *Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico*

È consentito l'accesso degli animali, ad eccezione di quelli appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità, su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Acireale.

L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola e di strumentazioni idonea alla rimozione delle deiezioni, con esclusione di cani per non vedenti e portatori di handicap. L'uso del guinzaglio non dovrà essere obbligatorio per piccoli cani portati in braccio.

Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà assicurarsi che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o al mezzo.

Nel caso specifico del trasporto con taxi, i conducenti hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, tranne i cani di accompagnamento di persone disabili e non vedenti.

Articolo 20

Divieto di accattonaggio con animali

Al fine di tutelare la salute ed il benessere animale, è vietato esibire o utilizzare cuccioli di animali per la pratica dell'accattonaggio. È altresì vietato utilizzare, in ambienti o luoghi pubblici, animali, di qualsiasi specie ed età, tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà, per la pratica dell'accattonaggio.

È vietato, su tutto il territorio del Comune, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.

Articolo 21

Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio.

È vietata la cessione a qualunque titolo in luogo pubblico di qualsiasi animale offerto in premio, in vincita od omaggio.

Articolo 22

Esposizioni di animali

Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette a nulla osta da parte del Comune, sentito il parere del Servizio Veterinario competente.

Gli animali in esposizione devono essere tenuti in idonee strutture, così come da norme vigenti in materia.

Articolo 23

Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

Sono consentite le manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità animaliste e zoofile, di volontariato, di promozione, organizzate al fine di favorire l'adozione di animali ospiti di strutture di ricovero o per sensibilizzare i cittadini alle problematiche relative alla difesa ed alla tutela degli animali.

Per lo svolgimento delle iniziative, le Associazioni dovranno richiedere al Comune la necessaria autorizzazione e dovranno acquisire il parere del servizio veterinario dell'A.S.P.

È consentito l'attendimento esclusivamente ai circhi nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie in pericolo),

istituita presso il Ministero dell'ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000 (Criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti), emessa in ottemperanza alla legge 426/1998. I predetti circhi dovranno attenersi alle disposizioni igienico-sanitarie acquisendo parere per l'accumulo e lo smaltimento di rifiuti organici o reflui prodotti dagli animali.

Non saranno concessi permessi in assenza di autodichiarazione resa nel rispetto della vigente normativa. In particolare, l'autodichiarazione deve rispettare i seguenti 15 criteri CITES:

1. ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco ed insostituibile; i criteri di seguito indicati si rivolgono a qualsiasi struttura del genere che entri o comunque operi nel territorio ovvero a qualsiasi attività che preveda animali per lo spettacolo;
2. in ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore/gestori e le attività che vi si svolgono;
3. in ciascuna struttura ed in ciascun luogo di spettacolo o mostra devono essere opportunamente indicate le specie ed il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
4. ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario;
5. ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure debbono essere altresì disponibili le relative qualifiche professionali;
6. per l'attività svolta dai circhi e dalle mostre viaggianti non è ritenuta possibile l'acquisizione di animali prelevati direttamente in natura per essere utilizzati negli spettacoli. Per gli esemplari ospitati debbono essere garantiti i requisiti minimi di cui all'appendice A della CITES;
7. il mantenimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività;
8. le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico di tutti gli animali che devono essere individualmente riconoscibili; nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione e cessione di esemplari, le eventuali nascite e i decessi, le informazioni relative alla pertinente documentazione CITES ed ogni altra documentazione necessaria ai sensi delle normative vigenti. Tale registro deve essere disponibile ed a disposizione degli organi di vigilanza;
9. ogni esemplare ospitato deve essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica CITES;
10. ogni struttura deve predisporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Gli alimenti debbono essere conservati in luoghi idonei allo scopo;

11. gli animali debbono essere mantenuti in strutture, sia fisse che mobili, che permettano agli stessi di potersi sottrarre liberamente alla vista del pubblico. Inoltre gli animali debbono avere a disposizione strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse. Le strutture di mantenimento debbono essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati;
12. ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie;
13. i metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia;
14. le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga degli esemplari ospitati;
15. gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità per lo spettacolo.

Articolo 24

Obbligo della raccolta degli escrementi

È fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali di raccogliere gli escrementi da questi prodotti sul suolo pubblico e privato, in modo tale da preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree attrezzate per cani.

I proprietari e/o detentori di cani, ad eccezione di quelli per la guida delle persone non vedenti, che si trovino su suolo pubblico o di uso pubblico, hanno l'obbligo di munirsi di apposita paletta, sacchetto o altro apposito strumento, di raccogliere o rimuovere gli escrementi di animali, di depositarli, opportunamente chiusi, nei cestelli portarifiuti per il ripristino dell'igiene del luogo.

L'Amministrazione Comunale provvede ad attrezzare le aree verdi in cui sia permesso l'accesso dei cani con un numero adeguato di contenitori per la raccolta degli involucri o sacchetti chiusi di cui al precedente comma 3.

Articolo 25

Inumazione di animali

Il comune si impegna ad assicurare l'inumazione delle carcasse degli animali di affezione in nuove aree che verranno appositamente individuate, acquisiti i pareri tecnici e sanitari. Per la fruizione di tale servizio, si rimanda a specifica regolamentazione.

Articolo 26

Attività motoria e rapporti sociali

Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente l'opportuna attività motoria.

I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie adeguatamente spaziosa.

È vietato tenere cani all'esterno, sprovvisti di idoneo riparo. In particolare la cuccia deve avere le dimensioni e le caratteristiche prescritte dalla norma generale sulla detenzione di animali.

I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi. Essi devono essere sempre accompagnati dal loro proprietario o da altro detentore.

Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili, collocati al limite esterno della proprietà.

L'amministratore Comunale promuove e patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani sulla loro conduzione e trattamento.

Articolo 27

Divieto di detenzione a catena

È vietato detenere cani legati o a catena, salvo che momentaneamente per brevissimi periodi e per provate esigenze di sicurezza, con catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità; in ogni caso, dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua.

È vietato l'impiego dei collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici.

Articolo 28

Guinzaglio e museruola

I proprietari dei cani hanno obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, fatte salve le aree individuate dal Comune e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l'obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo.

Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore.

Le disposizioni del 1° e 2° comma non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

Articolo 29

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini ed i parchi, purché muniti di guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori, anche di apposita museruola.

È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire la loro idonea custodia. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente ed amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.

È vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come ad esempio i parchi giochi per bambini, quando siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

In ogni caso è fatto obbligo l'utilizzo della museruola per i cani di grossa taglia in zone affollate.

Articolo 30

Aree e percorsi destinati ai cani

Il Comune si impegna ad assicurare nei nuovi parchi urbani almeno un'area destinata ai cani, posta all'interno di spazi verdi pubblici.

Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. In tali spazi riservati, i cani possono muoversi, correre giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Articolo 31

Accesso negli esercizi pubblici

I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Acireale, salvo quelli per cui è previsto il divieto ai sensi della normativa vigente.

Gli animali potranno accedere ai pubblici esercizi solo se accompagnati al guinzaglio e muniti di museruola; il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali dovrà aver cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo 32

Anagrafe canina

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani debbono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina, con le modalità indicate dalla legge n. 281/91 e successive modifiche ed integrazioni.

È obbligatorio sottoporre il cane a inserimento di microchip.

Variazioni di domicilio e/o di proprietà ed il decesso del cane dovranno essere comunicati al Servizio Veterinario dell'A.S.P. competente entro 15 giorni dall'evento, così come il furto o lo smarrimento dello stesso deve essere comunicato entro 48 ore.

Capitolo 4 **GATTI**

Articolo 33 *Definizione*

I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente sul territorio. La territorialità è una caratteristica etologica del gatto, che esclude il randagismo e riconosce nella specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc). Per "gatto libero" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detto "tutore di colonie feline".

Per "habitat di colonia felina" si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano o non, edificato e non, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indifferentemente dal numero di componenti e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Articolo 34 *Proprietà dei gatti liberi*

I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio indisponibile dello Stato.

Articolo 35 *Compiti dell'Azienda Sanitaria Provinciale*

L'Azienda Sanitaria Provinciale provvede, in collaborazione con il Comune di Acireale, con le associazioni animaliste, in base alla normativa vigente, alla cura e alla sterilizzazione dei gatti liberi, con l'impegno di riportarli nella colonia di provenienza.

La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dalle associazioni animaliste e dai/dalle gattari/e.

Articolo 36 *Cura delle colonie feline*

Il Comune di Acireale tutela le colonie feline e, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal 1° comma dell'art. 638 del Codice Penale.

Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal comune, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere annualmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal loro habitat; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, in collaborazione con le competente Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria Provinciale, esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Il Comune di Acireale riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi. Al gattaro/a deve essere consentito l'accesso a qualsiasi area pubblica del territorio comunale per l'alimentazione e la cura dei gatti; mentre l'ingresso in aree di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

I/le gattari/e sono obbligati al rispetto delle norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e pulendo accuratamente le zone dove i gatti vengono nutriti. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.

Il Comune di Acireale, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione.

Articolo 37

Detenzione dei gatti di proprietà

È fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione ovvero in rimesse o cantine. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Capitolo 5

RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

Articolo 38

Modalità di detenzione

I conigli devono essere tenuti in gabbie atossiche e resistenti, senza spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; è assolutamente vietato usare gabbie col fondo a griglia. Il fondo delle gabbie deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente ed atossico. Sono vietate le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro.

È vietato detenere conigli in ambienti umidi e/o sprovvisti di luce solare. La lunghezza delle gabbie deve misurare almeno quattro volte quella dell'animale e, in ogni caso, deve essere adeguata alle necessità motorie dell'animale stesso.

È proibito detenere permanentemente i conigli in gabbia; è obbligatorio garantire ai conigli un congruo numero di uscite giornaliere.

I furetti, fino a due esemplari, devono esser e tenuti in gabbie aventi una dimensione minima di base di 0,5 mq., con un'altezza 80 cm. È vietata la detenzione permanente in gabbia e deve essere garantito ai furetti un numero congruo di uscite giornaliere.

I piccoli roditori, fino a due esemplari, devono stare in gabbie aventi una base minima di 0,25 mq., con un'altezza minima di 30 cm., con un incremento di 0,15 mq. per ogni ulteriore coppia.

Le gabbie degli scoiattoli devono rispettare le dimensioni, le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrice) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,50 mc., con una dimensione di base minima di 0,25 mq.

CAPITOLO 6

AVIFAUNA

Articolo 39

Detenzione e tutela dell'avifauna

Le gabbie degli uccelli non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli; i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno delle stesse dovranno essere sempre riforniti.

Articolo 40

Controllo dei colombi liberi urbani

Al fine di contenere l'incremento delle colonie di colombi, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario ed il decoro urbano, per ridurne il numero nell'area urbana, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) è vietato, su tutto il territorio comunale, somministrare alimenti ai colombi allo stato libero;
- b) i proprietari degli stabili devono porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali e della normativa edilizia.

Le azioni di contenimento del numero dei colombi in libertà non possono essere esercitate con metodi cruenti.

CAPITOLO 7 ANIMALI ACQUATICI

Articolo 41

Dimensioni e caratteristiche degli acquari

Il volume dell'acquario deve essere adeguato alle dimensioni e al numero dei soggetti ospitati.

Gli acquari non devono avere forma sferica e comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.

In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Gli animali aquattici per quanto riguarda le specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

CAPITOLO 8 EQUINI

Articolo 42

Modalità di detenzione

La detenzione degli equini deve avvenire in ricoveri di dimensioni adeguate, secondo la normativa vigente.

Gli equidi detenuti esclusivamente in recinti all'aperto devono avere idoneo riparo; inoltre, devono sempre avere a disposizione acqua fresca ed essere nutriti in modo soddisfacente.

Chi detiene cavalli custoditi nei box dovrà garantire il libero accesso dell'animale all'esterno durante tutta la giornata o, comunque, offrire la possibilità di effettuare almeno una sgambettatura giornaliera.

È vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale dei loro zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare i pesi alla regione degli zoccoli.

I cavalli non dovranno sopportare sforzi o pesi eccessivi. I cavalli anziani, malati o fiaccati, non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche.

CAPITOLO 9 PROTEZIONE DEGLI ANIMALI PER FINI SCIENTIFICI E TERAPEUTICI

Articolo 43

Protezione degli animali per fini scientifici e terapeutici

Il Comune di Acireale si impegna affinché tutte le attività, che prevedono l'utilizzo di animali per i fini di sperimentazione, avvengano rispettando tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente (D. Lgs. 27 Gennaio 1992, n. 116, Circolare 14/05/2001, n. 6) e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla possibilità di intervento dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune si adopera affinché le funzioni di vigilanza e controllo sul territorio di competenza siano esercitate in maniera efficace, coordinandole con le altre istituzioni pubbliche preposte.

CAPITOLO 9 PET THERAPY

Articolo 44

Attività curative umane con impiego di animali

Il Comune di Acireale incoraggia, collaborando con Associazioni preposte, le attività di cura, riabilitazione ed assistenza che prevedono l'impiego di animali. Tali attività dovranno svolgersi secondo i criteri, le tutele e le norme previste dall'apposita normativa vigente in materia (D.P.C.M. 28 febbraio 2003) e successive modifiche e integrazioni.

Potranno esercitare le attività curative di Pet Therapy solo le persone allo scopo abilitate, in possesso dell'apposito titolo di studio.

È vietato impiegare cuccioli di animali selvatici ed esotici per esercitare attività di Pet Therapy.

Il Comune riconosce e promuove le attività didattico-educative esercitate presso le scuole da personale addetto e qualificato, incentrate sulla presenza di animali all'interno delle strutture.

CAPITOLO 11 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45

Sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 46.

Articolo 46 Definizione delle sanzioni

Si applica la sanzione da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento: articolo 11; articolo 15; articolo 24; articolo 27 articolo 29; articolo 36; articolo 37; articolo 40.

Si applica la sanzione da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli: articolo 13; articolo 23.

Articolo 47

Utilizzo degli introiti delle sanzioni

I proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative devono essere acquisiti agli appositi capitoli del bilancio comunale e destinati ad attività concernenti la tutela e gestione degli animali.

Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l’Ufficio per i diritti degli animali, anche in collaborazione con la Polizia Municipale, provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Articolo 48

Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le Guardie Zoofile Volontarie delle associazioni riconosciute dall’ente nonché, in generale, tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia di Giudiziaria.

Articolo 49

Danni al patrimonio pubblico

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento, in caso di danneggiamento del patrimonio pubblico da parte di animali in conseguenza di una carente sorveglianza da parte dei loro proprietari o detentori a qualsiasi titolo, l’Amministrazione Comunale esigerà da questi, ritenuti trasgressori, il risarcimento del danno.

Articolo 50

Collaborazioni con associazioni

Per particolari tematiche non contemplate dal presente regolamento potranno, per i singoli casi, essere sentite le Associazioni animaliste protezioniste e ambientaliste riconosciute e operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

Articolo 51

Incompatibilità e abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili, eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.